



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARINI	INES MARIA LUISA	Presidente
<input type="checkbox"/>	TRINCA COLONEL	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	INSINGA	FILIPPO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1254/2016
depositato il 29/02/2016

- avverso la sentenza n. 7966/2015 Sez:47 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032L02388/2014 IRES-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032L02442/2014 IRES-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1254/2016

UDIENZA DEL

24/11/2016 ore 15:00

N°

1796/2017

PRONUNCIATA IL:

24/11/2016

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

21/04/2017

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUNARIO
SALVO

Alla venivano notificati avvisi di accertamento in qualità di società incorporante della in liquidazione.

In detti avvisi l'Agenzia delle Entrate accertava:

- per il periodo d'imposta 2006, ai sensi degli artt. 39 e 40, e con gli effetti di cui all'art. 41 bis del DPR 600/73 il reddito d'impresa di € 20.371.121,00 (reddito dichiarato € 747.079,00 + plusvalenza di € 19.624.042,00) e conseguentemente provvedeva a recuperare a tassazione una maggiore IRES pari a € 6.475.934,00 oltre alle sanzioni ed interessi

- per il periodo d'imposta 2008 ai sensi degli artt. 39 e 40, e con gli effetti di cui all'art. 41 bis del DPR 600/73 il reddito d'impresa di € 5.773.591,00 (reddito dichiarato - € 992.583,00 + sopravvenienza attiva € 6.766.174,00) e conseguentemente provvedeva a recuperare a tassazione una maggiore IRES pari a € 1.587.738,00 oltre alle sanzioni ed interessi.

La società ricorrente per l'anno 2006, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento con riferimento alla competenza temporale, nonché alla determinazione del *quantum debeatur* asseritamente affetto da errore di calcolo e al mancato assolvimento dell'onere probatorio del maggior imponibile fiscale.

In relazione all'anno 2008 lamentava l'erroneo calcolo della sopravvenienza attiva, pari a € 6.252.304,00 in luogo di € 6.766.174,00 accertato, con differenza di € 513.870,00. Ciò in quanto tale sopravvenienza (€ 6.766.174,00, bonus ottenuto dalle banche) era al lordo degli interessi passivi riconosciuti in sede di trattativa.

La parte lamentava inoltre l'omesso riporto delle perdite pregresse pari ad oltre 4 milioni di Euro e compensabili con l'imponibile 2008.

L'Ufficio si costituiva in giudizio e con proprie controdeduzioni ribadiva la legittimità del proprio operato.

I primi Giudici, dopo aver riunito i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, per le plusvalenze scaturite dalla cessione dei crediti realizzate dalla Parmafactor, divenute certe e definitive nei primi mesi del 2006, ritenevano che le stesse concorrevano necessariamente a formare reddito d'impresa di periodo d'imposta 1 gennaio - 29 agosto 2006. Pertanto ritenevano legittimo il recupero a tassazione dell'importo complessivo di € 19.624.042,37 quale plusvalenza non tassata in violazione dell'art. 86 del DPR 917/86.


Stesso discorso era valido anche per l'annualità 2008 e ritenevano legittimo il comportamento dell'Ufficio.

Il Collegio di prime cure respingeva i ricorsi riuniti e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite quantificate complessivamente in € 5.000,00.

La parte appella la sentenza chiedendo, per il periodo d'imposta 1.1 -29.6.2006, l'annullamento dell'avviso di accertamento perché tutte le operazioni, da cui sarebbero derivate le asserite plusvalenze, sarebbero state compiute fuori dal periodo d'imposta 2006; in via subordinata perché le asserite plusvalenze sarebbero state determinate in violazione dell'art. 86 tuir.

Esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti delle parti il Collegio si riserva di decidere.

Sciolta la riserva il Collegio ritiene l'appello meritevole di accoglimento.



Da una analisi dei numerosi atti si evince che le cessioni a _____ e _____ si sono realizzate nell'anno 2005 e non nel 2006. Gli stessi fatti sono riconosciuti sia dal contribuente, sia dalla GdF (vedi verbale), sia dall'Agenzia delle Entrate e, pertanto, è da ritenersi erronea l'imputazione da parte della GdF dove, dopo aver riconosciuto che le risultanze delle plusvalenze si sono verificate nell'anno 2005, le imputa nel primo periodo d'imposta 2006. E' da considerarsi irrilevante il fatto che i cessionari del credito avessero terminato la riscossione dal debitore ceduto (Parmalat) il 1° aprile 2006, poiché le cessioni erano avvenute nell'estate 2005 da _____ a _____ e _____ con clausola *pro soluto*.

Questo Collegio ritiene che la competenza fiscale e contabile è determinata dal periodo d'imposta in cui si perfeziona il contratto di cessione del credito e non in quello in cui il cessionario incassa dal debitore.

In merito al c.d. surplus azioni _____ si prende atto che in data 12.10.2005 _____ trasferiva n. 22.946.553 azioni Parmalat sul conto intestato a _____ presso _____ La banca stessa li caricava sul conto il giorno dopo e lo stesso giorno ne scaricava 22.336.069 a favore di _____. Detta operazione era stata effettuata pertanto in data 13.10.2005 e di conseguenza si ritiene errata l'interpretazione di attribuire ciò al periodo d'imposta 2006.

La richiesta di parte ricorrente, di annullare il primo avviso di accertamento in quanto basato sulla errata determinazione delle plusvalenze per il relativo periodo di competenza 2006 e non 2005 trova accoglimento da parte di questo Collegio.

In merito al periodo d'imposta 2008 si rileva che il credito originario era di € 82.234.078 e l'importo complessivamente incassato dal ceto creditorio di € 78.047.696, quindi, la minor somma in linea capitale pagata alle banche la si ottiene sottraendo dalla prima cifra (credito) la seconda (incassato) con un risultato di € 4.1876.382. La determinazione del reddito deve essere considerata pari alla somma algebrica dei due componenti.

Va accolta anche la domanda della contribuente avente ad oggetto il riconoscimento delle perdite relative al periodo d'imposta precedente pari ad € 534.160. L'Agenzia riconosce tale importo come perdita del 2004, e pertanto, ai sensi dell'allora vigente art. 80, comma 1, tuir, essa può essere riportata fino al quinto periodo d'imposta. L'applicazione di tale norma è stata tenuta dal contribuente e ciò si evince dall'analisi dei quadri dei modelli unici presentati per i periodi d'imposta 2004, 2005, 1.1. – 29.08.2006, 30.08 – 31.12.2006, 2007 e 2008. Il periodo 2008 risulta essere il quinto periodo successivo al 2004. Nel caso di specie è pertanto da ritenersi legittima la richiesta di riconoscimento delle perdite da parte della ricorrente riportate nella dichiarazione dell'anno 2008.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano – Sez. 14

P. Q. M.

In riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'appello della Società, annulla gli avvisi di accertamento contestati, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi € 5.000,00 (cinquemila,00) oltre accessori.-

Milano, 15 dicembre 2016

Il Presidente



Il Relatore

